



Consorzio Provinciale Antitubercolare
BRINDISI

SANATORIO "A. Tanzarella„ di OSTUNI

N. 199
OGGETTO:

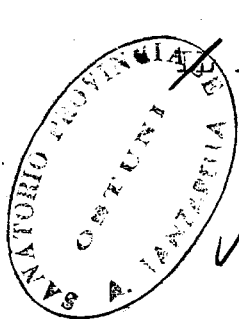
prot.

Ostuni,

18 GEN. 1956

SI CERTIFICA che il Sig. SERGI ENRICO fu
Recco presta servizio presso questo Sanatorio
in qualità di guardiano notturno provvisorio
dal 2 Novembre 1950.

Si rilascia in carta semplice, a richiesta
dell'interessato, per gli usi consentiti dalla
Legge.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO


COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO SANITARIO

N. _____ di Prot.

Ostuni, li 18-1. 1956

Risposta a nota del _____

Div. _____

Sec. _____

Num. _____

OGGETTO:

Casa antichissima ed insufficiente
in Via Goffredo Mameli 13-

Certifico che il locale adibito a casa,
in Via Goffredo Mameli 13, ~~abitato~~
abitato dal Sig.² Sergio Enrico col suo
nucleo familiare costituito da 5 ab-
bienti, fu costruito per essere destinato
a rimessa e stalla, infatti per molti
anni ha avuto tale funzione. La
vasta edilizia ne ha fatto una casa inab-
itabile! La parte anteriore dello stabile,
l'antica rimessa, ha una superficie di
3 mq., e serve da sala, deposito di mobili,
cucina, lavanderia ecc.! la stanza
dello stallo, l'antica stalla, intornata ed intan-
data con letto di cuccie, ha una superficie

di 2 mq. e pertanto contiene solo il letto, nel
quale devono dormire 5 persone! Non ha
finestre, quindi manca di luce e della ben-
voluta minima ventilazione - Manca
di gabinetto, e di approvvigionamento di
acqua potabile - Per quanto sopra,
ritengo la casa in parola antigiu-
ra ed assolutamente non adatta per ab-
itazione -



Dr. Antonio Valsecchi
M. medico

- N° 2- Certificato Di Natta Venezia
- 1- Certificato Di Servizio
- 1- Situazione Di famiglia
- 1- Certificato Di Residenza
- 1- Certificato Del Casellario Giudiziaro Di Buon
- 1- Certificato Del Dottore Sanitario ^{condotta}
- 1- Vaglio Da £ 500.-
- 1- Certificato Di Dichiarazione Del Padrone Di casa
- 1- Domanda

Totale Dei Documenti N° 10-

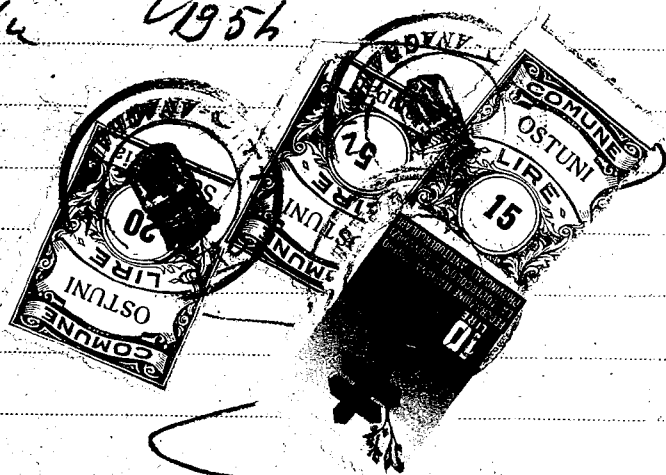


CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIO SINDACO ANAGRAFE

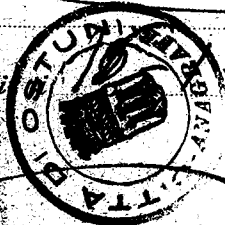
CERTIFICA

*Che Sergi, Enrico, nato in Sogliano
del Gopo il 22 gennaio 1921, ha
assunto in qualità di comune dal 15 -
Novembre 1956*



Si rilascia in carta libera per uso delle con Sopelva

Ostuni



1956

L'UFFICIO SINDACO ANAGRAFE

[Signature]

COMUNE DI

GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

IL SINDACO

Per la verità richieste

CERTIFICA

CHE S E R G I ENRICO figlio di fu Recco e della Det-
terini Antonia, nato a Gagliano del Capo il 22 gennaio
1921 e residente in Ostuni; NON POSSIEDE BENI IMMOBILI
(terreni e fabbricati) IN QUESTO COMUNE.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato
per uso assegnazione INA-CASA.-

Gagliano del Capo, li 20 gennaio 1956.-



IL SINDACO

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00(0)000==

Prot.n. 536

Brindisi, li 25 AGO. 1956

Al Sig. Lepi Enrico
10° Lato. Scuola 9, P.le 6
Ortoni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunciante e (3) ed il

Sig. SERGI ENZO

convenzioni che (4) hanno avuto

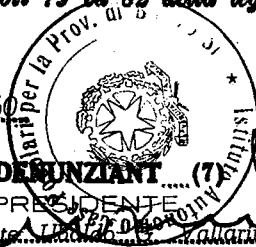
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/6 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.345 mensili anticipate

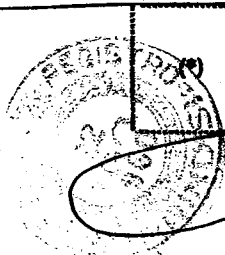
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60
13 AGO. 1960I DENUNZianti (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO. 1960 al N. 50

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. SERGI ENRICO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/6 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.345 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1204

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cento e undici

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I L sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

Sig. Luigi Enrico

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 10° lotto.

di Case Popolari nel Comune di Orturi

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 6345 mensili anticipate. 76140

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1579

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1579 #

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra es⁸ denunziant^e (3) ed il

Sig. *Sergi Enrico*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/9 del 10° Lotto
di case popolari nel Comune di *Ortuni*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 6.345 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 19 57.....

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1358

vol. foglio registro 1957 lire *1358*

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. SERGI ENRICO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. G/4 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6275 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. 8. 1963

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto in L. 28

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CACCERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico dalla legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunciante e (3) ed il

Sig. SERGI ENRICO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/G del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6275 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

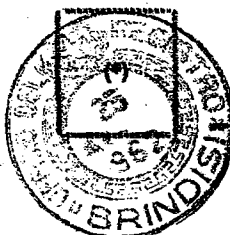
A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962
DENUNZIANTE (7)
Com. Com. Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 8659

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire seicentocinquanta

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fiso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fiso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

L'ufficio riceve la
lettera il 1-9-1977

242

M

A d

Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Sergi Enrico assegnatario a
riscatto di un alloggio popolare, in Ostuni, via
Avv. Francesco Tamborrino n.7 int.4, avendo ultima-
to il pagamento l'1/7/77, fa istanza per il rilas-
cio della quietanza liberatoria.

Ostuni li 28/9/77

Sergi Enrico

516. DE VICIEN⁵¹

ISTITUTO CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. 709
30 SET. 1977

379267

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7273

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG.

Sergi Emico

Lotto 10° Scala E Int. 4

Via

Giranielli

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.40 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.114 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.335</u> vano per vani <u>4.40</u> £ .	<u>6.275</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>189</u>
	<u>7.114</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. MALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 931

Brindisi, lì 26 GEN. 1967

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. SERGI F. TAMBURINI

10 lotto (P) 166 G/4 - L. F. TAMBURINI
n. 7

OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI Lotto 10 scala 6/4 Via F. TAMBURINI a suo tempo assegnatoLe in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire - 1.445.850 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

2193

2 OFEB. 1978

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI

Al sig. SERGI Enrico- 10° Lotto case popolari - Scala G/4- Via F. Tamburrini, 7
OSTUNI (BR)

Il sig. SERGI Enrico ha chiesto quietanza liberatoria per l'alloggio indicato a margine. Nei suoi confronti la S.V. può procedere, esaudendo la sua richiesta, dopo però che lo stesso avrà dimostrato di aver versato, sul c/c Postale 26-2171, la somma di lire 90.030- (90/030) quale debite residue del costo di cessione dell'alloggio di cui trattasi.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LG/ME/DV



ALL' ISTITUTO- AUTONOMO- CASE- POPOLARI-
DELLA- PROVINCIA- DI- BRINDISI (I.A.C.P.) H

Io, sottoscritto, SERGI- ENRICO- in data 1-
4-1964 ho riscattato presso il notaio
Dott. Vincenzo Gioiacono, l'abitazione, casa
popolare, sita nel comune di Ostuni,
in Via F. Tamborini C. 7, piano 1° scala G.
int. 4, composto di n. 3 vani utili e di
n. 2 accessori.

Il riscatto è avvenuto per anni 10
per cui in data 1-4-1974 ho finito
di pagare il riscatto.

L'ultimo versamento in c.c. è stato
effettuato il 29. 6-1974. I pagamenti
sono stati effettuati con un mese
anticipato.

Vorrei sapere, quale procedura c'è
da fare?

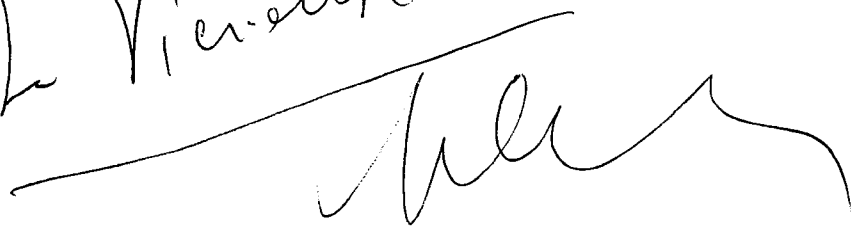
Ringrazio sentitamente.

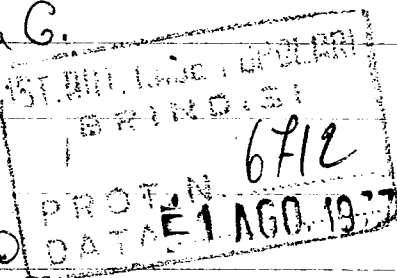
Distinti saluti.

N.B. Indirizzo dell'attuale abitazione:

Sig. SERGI- ENRICO Via Alfredo Cap-
pellini N° 38. 72014 Ostuni (BR)

Dr. Vincenzo





I.A.C.P. - Brindisi
931
PROT. N. 11 GEN. 1967

Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto SERGI Enrico, abitante in Ostuni
al largo Avv. Francesco Tamburini n.7 int.4, in virtù
delle disposizioni di legge, chiede a codesto spett/le
Istituto il riscatto dell'alloggio a suo tempo asse-
gnato in locazione.

Allega assegno bancario di £.5.000 intestato a co-
desto Istituto per anticipo spese.

Ostuni, li 10 gennaio 1967

Con ossequi

Sergi Enrico

10 lett. CP
L. 6/4
OSTUNI

RA
482/28

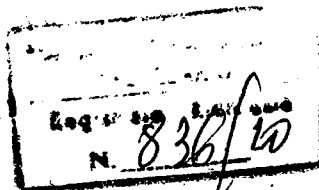
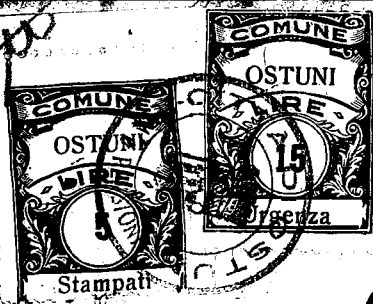
Io Sottoscritto

Loecuccio Rosa fu Rocco
Dichiaro sotto la mia Responsabilità
Di avere come Inquilino nella
mia piccola abitazione in Via Cofferati
Mameli N° 13- il Signore Sergi
Enrico.

Abita nella mia piccola abitazione
circa - 4 - anni

Loecuccio Rosa fu Rocco

Genova - 18-1-1956-



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

SI CERTIFICA

che Sergi Enrico
figlio di _____ e della _____
nacque in Gagliano del Capo, il giorno 22 (ventidue)
del mese di febbraio, dell'anno 1921 (millenovecentoventuno)
Rilasciato in carta libera per richiesta del (1) certificato penale
generale per domanda case popolari
Li 12-1-36



IL SINDACO
G. Meyer

IL RICHIEDENTE

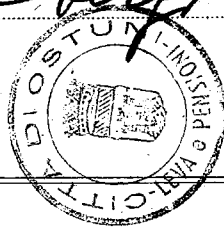
Sergi Enrico

Sig. Procuratore della Repubblica

Lece

Visto: per l'autenticazione della firma del Sig.

Sergi Enrico



IL SINDACO

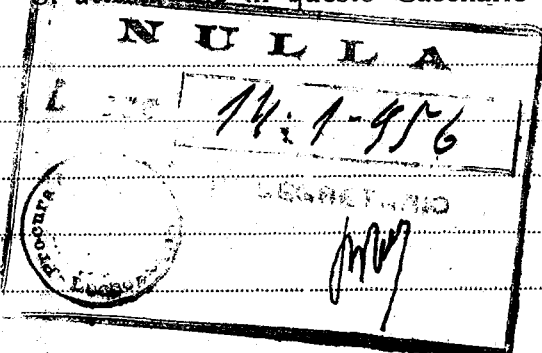
G. Meyer

(1) Certificato Penale Generale o di capacità civile.

Tribunale Civile e Penale di _____

CERTIFICATO

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome dell'individuo suindicato risulta:



VISTO, per la legalizzazione
della firma del Segretario di
questa Procura Sig.

B. Bane

Lece, 14-1-36

Il Procuratore della Repubblica

Meyer

p. 340
5

UFFICIO DISTRETUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI
Si certifica

che, ispezionate le ma-
tricole dei possessori di re-
diti mobiliari e im-
mobiliari del Comune
di Ostuni, su di essi
non risultano i
di i coniugi Sergio Enrico
di Rocco, Imperiale Maria di
Antonio e i figli Antonia
Carolina e Giovanni.

Si rilascia per uso
assegno alloggi.

Ostuni - 17-1-56

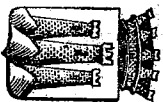


L. PROCURATORE SUPERIORE

N. 5-4
340-
Dir. Dist. Imp. Dir.
IL PROCURATORE SUPERIORE

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



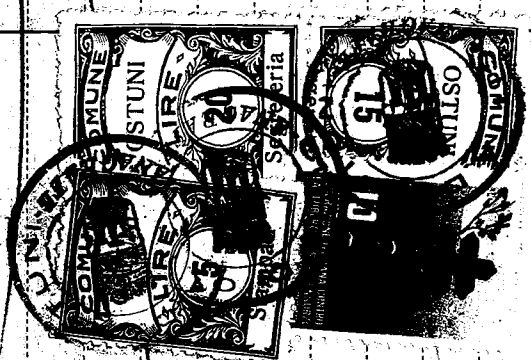
CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

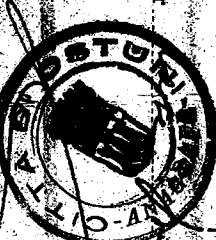
Ugo *Ennio*

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famigl.	NOME del Padre		COGNOME E NOME della Madre		LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
							COMUNE	Giorno	Mese Anno			
1	<i>Ugo</i> <i>Ennio</i>	<i>CF</i>	<i>Pocco</i>				<i>Polignano</i>	<i>22</i>	<i>1</i> <i>1921</i>	<i>sgs</i>	<i>guardiano notturno</i>	
2	<i>Imperia</i> <i>Maria</i>	<i>moglie</i>	<i>Antonio</i>				<i>Polignano</i>	<i>23</i>	<i>8</i> <i>1921</i>	<i>v</i>	<i>com.</i>	
3	<i>Ugo</i> <i>Antonio</i>	<i>figlio</i>					<i>Brindisi</i>	<i>11</i>	<i>11</i> <i>1951</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
4	<i>Giocanni</i>	<i>figlio</i>					<i>Rocca</i>	<i>5</i>	<i>8</i> <i>1944</i>	<i>-</i>	<i>botte</i>	



Si rilascia per uso _____ ed in carta libera per _____

Ostuni, li *12 - 1 - 1956*



L'UFFICIO DEL PREGIORE

[Signature]

Onole Istituto Autonomo Case Popolari

Ostuni

I. A. C. Brindisi	
PROT. N. _____	21 GEN. 1956

Il sottoscritto Sergi Enrico fu Boeco
abitante in Ostuni Via Caffaro Monelli N° 13-
impiegato presso il Sanatorio Ant. Tubercolari Provinciale
di Ostuni. Si Onora fare istanza al suddetto Onole Istituto
affinche gli sia assegnato una casa, al 9° o al 10° lotto in costruzione
in Ostuni, e di prossima assegnazione. E' presente che abita in
una casa assolutamente, antigiunica, e oltre al suo nucleo familiare
di N° 4, come dallo stato di famiglia, ha con se la mamma, e purtroppo
sono costretto tutte cinque persone dormire in una piccolo vano
di metri - 2 - quadrati. Allega alla presente tutti i documenti necessari.
Sperando che la presente sia accolta benevolmente. con atto
e cristiana espressione. Ossequi

Sergi Enrico

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 22
Uff. Rag.

Brindisi, li 5 LUG. 1956

Al Sig. Sirigi Enrico in loco
Via cf. Martelli 13
..... Astori

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Pisanello lotto 10° scala 9° interno 4 (centrale)

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.70

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

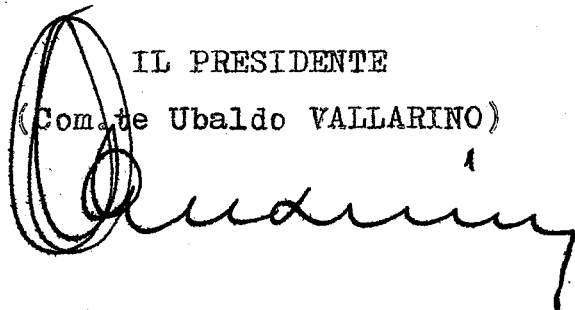
Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 29.144- come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal <u>10/7</u> al <u>10. AGO. 1956</u>	£. <u>6.345-</u>
£. <u>1350</u> vano x vani <u>4.70</u> =	£. <u>450-</u>
b) canone consumo acqua normale	£. <u>50-</u>
c) contributo nelle spese di illuminazione scale	£. <u>21.108-</u>
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£. <u>1.000-</u>
e) deposito spese contrattuali	£. <u>191-</u>
f) I.G.E. 3% su a)	£. <u>29.144-</u>
TOTALE	£. <u>29.144-</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 9. LUG. 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)



51

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI
STAZIONE DI OSTUNI

= = =

N°24/65/1 di protocollo

Ostuni, li 6 APR. 1956

Risposta al foglio n°8601 del 21 febbraio u.s.

OGGETTO: Informazione alloggi Case Popolari.-

- ALLA PREFETTURA DI

B R I N D I S I

Si forniscono le informazioni richieste sul conto delle sottonotate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un alloggio nelle case popolari, costruite in Ostuni, di prossima assegnazione.-

SERGI Enrico fu Rocco -nullatenente -portiere al locale sahatorio.-Ha un reddito, lo stipendio- La sua famiglia si compone dei coniugi e di due figli minori. Abita l'attuale casa da due anni, la quale si compone di un vano a piano terra, sprovvista di acqua e gabinetto-esiste la butteruola. E' persona ~~comprendiva~~ dei doveri di condominio solvibile e di buona condotta in genere.

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE
(PALMIOTTA MARCO)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Brindisi, li 5 Giugno 1956

IL DIRETTORE-SEGRETARIO
(Avv. Vincenzo PALMA)

[Handwritten signature]